



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/LEG/cr

Roma, 3 gennaio 2022

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
degli Esperti Contabili di Livorno
Via Strozzi, n. 1
57123 Livorno**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 249/2021 – Cancellazione di un iscritto a carico del quale è in corso un provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 13751 del 01.12.2021) si richiede un chiarimento in merito alla posizione di un iscritto, al quale è stata applicata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi per inadempimento dell'obbligo formativo con delibera del 4 ottobre 2021, esecutiva dal 2 dicembre 2021; nel frattempo, avendo il professionista constatato la sua situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione, lo stesso ha depositato la richiesta di cancellazione dall'Ordine. Si richiede, pertanto, se, nelle more della sospensione, il Consiglio possa prendere atto della richiesta di cancellazione, annullare la sospensione e deliberare la cancellazione del richiedente, oppure deve far spirare il termine della sanzione per poi procedere alla sua cancellazione. Si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare, si precisa che il provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione nei confronti dell'iscritto è stato assunto dal Consiglio/Collegio di Disciplina dell'Ordine: pertanto, nel caso si verificassero i presupposti per procedere alla revoca o all'annullamento in autotutela del provvedimento disciplinare, tale facoltà sarebbe esperibile esclusivamente da parte dell'Organo disciplinare che ha emesso il provvedimento, non già dall'Ordine territoriale.

Premesso quanto sopra, si rappresenta che, in base a quanto esposto nel quesito *de quo*, stante la esecutività di un provvedimento disciplinare a carico del professionista, ne deriva l'impossibilità di procedere con la cancellazione dell'iscritto, fino a quando non abbia avuto termine il periodo di tempo durante il quale il professionista è sospeso dall'esercizio della professione.

Si evidenzia, infatti, che il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare è ricavabile in via analogica dall'articolo 38 del D. Lgs. 139/2005, che non ammette il trasferimento dell'iscritto da un albo all'altro qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione. Poiché il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono un procedimento di iscrizione nell'albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall'albo di provenienza, è di tutta evidenza che affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare o se l'iscritto sia sospeso, equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall'albo.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che il Consiglio dell'Ordine non possa procedere con la (eventuale) cancellazione dell'iscritto fino a quando il provvedimento disciplinare di sospensione dall'esercizio della professione a carico del professionista non sia stato scontato integralmente da parte del medesimo.

Con i migliori saluti

Rosario Giorgio Costa


Paolo Giugliano


Maria Rachele Vigani
